

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 233/26/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Bo. Impianti Elettrici di Bo. Ro. e Ri. s.n.c. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso avverso l'avviso d'accertamento n. T9502B403772/2010, in materia d'IRPEF ed IVA per l'anno d'imposta 2005, con il quale l'Ufficio rideterminava il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/1973.

I Signori Bo. Ro. e Bo. Ri., in proprio ed in qualità di soci della predetta società, proponevano ricorso rispettivamente contro gli avvisi d'accertamento n. T9501A104329/2010 e n. T9501A104339/2010 con i quali venivano rettificati ai sensi dell'art. 41 bis DPR 600/1973 i redditi di partecipazione dei soci, relativamente all'anno d'imposta 2005. I tre ricorsi, distintamente promossi, venivano successivamente riuniti. Nei motivi dei ricorsi, i contribuenti, sostanzialmente, eccepivano l'illegittimità dell'accertamento nei confronti della società, perché lo stesso si fonderebbe su elementi per nulla gravi, precisi e concordanti.

In particolare, i ricorrenti evidenziavano che l'Ufficio avesse errato nel ritenere che la mancata corrispondenza tra una delle certificazioni di conformità ed il contenuto dalla fattura a cui fa riferimento costituisca un elemento idoneo a rendere inattendibile l'intera contabilità; contestavano altresì che il lavoro dei soci non sia, come invece ritenuto dall'Ufficio, direttamente produttivo di reddito; evidenziavano infine come tre degli otto operai, essendo apprendisti, non fossero produttivi e che l'acquisto di materiale non sarebbe indicativo del lavoro effettuato.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, sostanzialmente insistendo per la legittimità degli atti impugnati. I contribuenti depositavano memoria illustrativa per meglio esplicitare le ragioni dei ricorsi.

All'udienza fissata, sentite le parti presenti, la Commissione tratteneva i ricorsi riuniti in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Anzitutto, la Commissione è chiamata pronunciarsi sulla legittimità dell'avviso d'accertamento in capo alla società, da cui dipende anche l'accertamento per trasparenza in capo ai soci.

Osserva la Commissione che l'art. 39 DPR 600/1973 legittima l'accertamento induttivo, anche in presenza di scritture contabili formalmente tenute in modo corretto, qualora sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti tali da far presumere uno scostamento tra quanto dichiarato e gli effettivi ricavi. Nel caso di specie, dall'avviso d'accertamento emanato nei confronti della società, risulta che l'Ufficio abbia proceduto alla rettifica induttiva a seguito del riscontro di una serie di anomalie (tra cui, errata compilazione dello studio di settore da parte della società, incongruenze gravi tra quanto dichiarato e quanto emergente dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell'attività), e non in ragione della sola mancata corrispondenza tra una delle certificazioni di conformità ed il contenuto dalla fattura, come invece dedotto dal contribuente. Legittimo appare, pertanto, l'operato dell'Ufficio, avendo lo stesso riscontrato un insieme di elementi anomali (tra cui anche la citata irregolarità di una delle certificazioni di conformità) che messi tutti insieme costituiscono senz'altro quei gravi e concordanti indizi (dello scostamento tra quanto dichiarato e gli effettivi ricavi) che giustificano il ricorso all'accertamento induttivo.

Del resto, il ricorso dell'accertamento induttivo è certamente legittimo in quanto si limita ad introdurre presunzioni semplici che è onere del contribuente vincere. Nel caso di specie i

ricorrenti hanno articolato le proprie difese giustificando lo scostamento tra quanto dichiarato e le risultanze degli studi di settore adducendo circostanze (peraltro, sostanzialmente riconducibili ad una gestione antieconomica dell'impresa) prive di supporto probatorio (acquisto di materiale in eccedenza, mancanza di produttività del lavoro di soci e operai). Pertanto, osserva la Commissione che i ricorrenti hanno mancato di fornire prova idonea a vincere le presunzioni introdotte con l'accertamento induttivo. Legittimi, conseguenzialmente, risultano anche gli accertamenti "per trasparenza" in capo ai soci.

Alla luce della particolarità della fattispecie trattata, appare equa la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione respinge i ricorsi riuniti. Spese compensate.